

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 novembre 2009

Riorganizzazione del Polo mantenimento armi leggere dell'Esercito (PMAL). (10A02681)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera g), in materia di potestà organizzativa attribuita ai capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, la Tabella B relativa ai provvedimenti di riorganizzazione, che ha disposto la trasformazione dell'Ispettorato logistico in Roma in Comando logistico dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, gli articoli 1 e 5 lettera b);

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente il regolamento della disciplina in materia

di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del Ministro della difesa 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato (ora Comando) logistico dell'Esercito;

Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunità di provvedere a una parziale riorganizzazione strutturale e operativa del Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, di cui al decreto interministeriale 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998, registro n. 4, Difesa, foglio n. 103, volta a maggiori efficienza produttiva ed economie di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, la Tabella A-Quadro 1-quater ivi annessa;

Visti l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Sentite, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Definizione e dipendenza

1. Il Polo di mantenimento delle armi leggere (PMAL) di Terni, di seguito denominato anche Polo, è ente dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 459 del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa.

2. Il Polo è posto alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al Comando militare Esercito nella cui giurisdizione ha sede. È dotato di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dallo stesso Comando logistico.

Art. 2

Compiti

1. Al Polo sono assegnati i seguenti compiti:

a) mantenimento in efficienza di materiali, mezzi e relativi equipaggiamenti in dotazione alle unità dell'Esercito dislocate sul territorio nazionale e nei teatri operativi, con riferimento alle armi di dotazione individuale o di reparto, ai mortai leggeri e medi, ai lanciatori di artifizi pirotecnici e alle relative parti di ricambio, accessori e interfacce per il loro corretto impiego anche da bordo di mezzi, nonché a tutti i materiali per la protezione individuale del combattente;

b) allestimento di parti di ricambio, interfacce, supporti e manufatti vari per il mantenimento o l'impiego delle armi e per la protezione del combattente, qualora non ne sia possibile o conveniente l'acquisizione dall'industria privata, nonché di attrezzature per prove balistiche o collaudo munizioni e di strumenti verificatori relativi alle armi di competenza;

c) alienazione, rottamazione, distruzione di armi o parti di esse, nonché di tutti i materiali di competenza dichiarati fuori uso o fuori servizio;

d) gestione e rifornimento di parti di ricambio e di specifiche materie di consumo per armi e sistemi d'arma, quale polo di settore tecnico-logistico a competenza nazionale.

2. Le attività connesse con i compiti di cui al comma 1 comprendono: revisioni e trasformazioni; supporto tecnico-logistico a domicilio dei reparti operativi anche fuori area; verifica e ripristino dell'efficienza dei materiali; elaborazione, conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica e matricolare; esecuzione di studi, sperimentazioni ed eventuale realizzazione di prototipi; verifica e taratura di attrezzature e calibri; indagini tecniche e analisi di incidenti, inefficienze e inconvenienti di qualsiasi tipo; formazione tecnica del personale addetto al mantenimento di materiali e mezzi assegnati; mantenimento dell'efficienza e ammodernamento delle attrezzature e impianti utilizzati per le proprie attività lavorative; trattamenti di lunga conservazione di armi e dotazioni d'arma; verifica periodica e cura della documentazione tecnica relativa delle armi mediante sua compilazione, raccolta e aggiornamento; acquisizioni di materiali ed equipaggiamenti per esigenze operative di Forza armata; espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'acquisizione dall'industria privata di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle proprie attività d'istituto.

3. Nell'ambito delle attività d'istituto e previa autorizzazione, il Polo può effettuare prestazioni a favore di altre Forze armate, di amministrazioni ed enti dello Stato, di soggetti o organismi anche privati estranei alla Difesa, di Stati esteri e nell'ambito di accordi internazionali, nonché stipulare relative convenzioni.

Art. 3

Struttura organizzativa e funzioni

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il Polo è strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da organigramma in Allegato A, che possono essere articolati al loro interno con provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in sezioni e nuclei o in altre unità similari, secondo esigenze operative o di funzionalità.

2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di personale militare e civile del Ministero della difesa, definita anche in attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa, le risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al comma 1 sono

costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato B e ricompreso, a invarianza della spesa, nei limiti delle dotazioni organiche complessive per profili professionali e posizioni economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del regolamento di struttura del Ministero della difesa, per lo svolgimento dei compiti fondamentali elencati in allegato C. Alle stesse strutture è preposto personale di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato D.

3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle vigenti dotazioni organiche complessive di personale militare e civile del Ministero della difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi, in aderenza alle citate tabelle, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Polo, nonchè in coerenza con criteri di gestione economica e nel rispetto delle procedure connesse ai rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalle strutture di cui all'allegato A al presente decreto è definita con provvedimento del direttore del Polo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

5. Fermo restando quanto stabilito negli allegati A, B, C e D al presente decreto, nelle more dell'adozione di provvedimenti volti ad eliminare eventuali vacanze organiche, per il periodo in cui si verifica la carenza di figure professionali, costituenti dotazione di personale militare e civile ai sensi del presente decreto, i corrispondenti incarichi possono essere temporaneamente conferiti dal direttore, rispettivamente, a personale civile o militare di adeguato livello e grado, sulla base delle potenzialità delle singole unità organizzative.

6. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Direttore

1. Il Polo è retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del ruolo dell'Arma dei trasporti e materiali, di grado non inferiore a colonnello e con qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente nonchè dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.

3. Il direttore è coadiuvato da un vice direttore e da un direttore dei lavori.

Art. 5

Vice direttore

1. L'incarico di vice direttore è conferito a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore

tecnico-industriale, il quale sostituisce il direttore nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue funzioni, con l'esclusione di quelle relative al governo del personale militare, che sono attribuite a norma dell'art. 6, commi 2 e 3.

2. Il vice direttore dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, coadiuva il direttore per l'indirizzo unitario delle funzioni strumentali del Polo, gestisce i progetti affidatigli dal direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza della carica al vertice. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

Art. 6

Direttore dei lavori

1. L'incarico di direttore dei lavori è conferito a ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito con grado di colonnello, il quale coadiuva il direttore per l'indirizzo unitario e il coordinamento delle attività di mantenimento della direzione lavori. È responsabile delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva.

2. Il direttore dei lavori, sempreché figura militare ai sensi del comma 1, nei casi di assenze o impedimenti del direttore, svolge le funzioni di comandante di Corpo ed esercita le attribuzioni connesse con le problematiche relative allo status del personale militare, tra cui le attività nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina. Assume anche la funzione di vice direttore in caso di vacanza della carica. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

3. Qualora, per circostanze eccezionali, la carica di Direttore dei lavori sia temporaneamente ricoperta da dipendente non militare, le funzioni di cui al primo periodo del comma 2 sono svolte dall'ufficiale più anziano tra i militari presenti nell'ente.

Art. 7

Abrogazione

1. Il decreto interministeriale 13 luglio 1998, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 18 novembre 2009

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1, foglio n. 146